

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 11673 / 71/2017.11 del 17 MAG. 2017 Pos. Coll. e Coord. n.2.

Oggetto: Compenso per lavoro straordinario ai sensi della legge 870/86 – Dirigenti Regione siciliana – Recupero somme nei confronti degli eredi – Quesito

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Infrastrutture, mobilità e trasporti
Area 6 Coordinamento Uffici Motorizzazione Civile
Palermo
(Rif. Prot. 22968 del 28.4.2017)

1. Con la nota in riferimento, ed in relazione ad una precedente consultazione resa dallo scrivente con parere prot. 7207 del 28.3.2017, relativo “*al recupero delle somme liquidate ai dirigenti delle motorizzazioni civili per l'attività da questi resa in plus orario*”, vengono chiesti ulteriori chiarimenti in ordine alla “*obbligatorietà di procedere anche nei confronti degli eredi di una dirigente deceduta*”, anche in considerazione della modesta entità della somma da recuperare.

2. In ordine alla consultazione richiesta si osserva quanto segue.

Preliminarmente, si ritiene opportuno evidenziare che, in presenza di somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione ai propri dipendenti, il relativo recupero ha carattere di *doverosità* e costituisce esercizio, ai sensi dell'art. 2033 Cod. civ. (indebito oggettivo), di un vero e proprio diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate, mentre le eventuali situazioni di affidamento e di buona fede dei percipienti rilevano ai soli fini delle modalità con cui il recupero deve essere effettuato, in modo, cioè, da non incidere in maniera eccessivamente onerosa sulle esigenze di vita del dipendente (v., ex plurimis, Cons. St., Sez. III, 9 giugno 2014, n. 2903, e gli ivi richiamati precedenti giurisprudenziali).

Poste le superiori premesse, non v'è ragione di dubitare che il debito originariamente intestato al *de cuius* si trasferisca agli eredi, ed al riguardo si osserva che, a mente dell'articolo 752 del codice civile, “*i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei*

debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto¹".

Per completezza, si ritiene utile sottolineare che il relativo recupero, anche in considerazione della eseguità dell'importo, potrebbe essere agevolmente attuato attraverso compensazione sulle eventuali somme dovute (o debende) al dirigente deceduto, salvi, in ogni caso, i termini di prescrizione decennale, decorrenti dalla data dell'indebito.


Ai sensi dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P. Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti al medesimo.

Si ricorda poi che, in conformità alla circolare presidenziale n.16586/66.98.12 dell'8 settembre 1998, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere, senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

Avv. Dario Schelfi




Il dirigente avvocato
Anna Maria La Vecchia



L'AVVOCATO GENERALE

Maria Mattarella



¹ Sul punto cfr. Cassazione Civile Sez. II, 19.01.2000, n. 562: *"il debito ereditario di cui all'articolo 752 c.c. è quello esistente in capo al de cuius al momento della sua morte, che si trasmette, insieme con il suo patrimonio, ai suoi successori, ex lege o per testamento, ripartendosi automaticamente tra di loro e ricomprende sia la somma capitale, sia gli interessi, il cui maturarsi giorno per giorno non trova un limite temporale alla morte del debitore. Ne consegue che, essendo ciascun coerede tenuto al pagamento del debito ereditario in proporzione della propria quota, anche gli interessi maturati dopo la morte del de cuius gravano sugli eredi fino a che il debito non venga estinto da ciascuno di essi per la propria quota"*.